



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
"S. Cannizzaro"**

*Via Consolare Latina, 263-00034 COLLEFERRO (RM)
Distretto 38°
tel. 06/97305280 - fax 06/97236577 - Presidenza 06/97200405 C.M. RMTF15000D*



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

**Approvato dal Consiglio di istituto il 6 novembre 2019
(delibera N° 263)**

Sommario

Premessa	3
CAPO I – GENERALITA’	4
CAPO II – STUDENTI	6
DIRITTI	6
DOVERI.....	8
PROCEDURE PER ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI - RITARDI E USCITE ANTICIPATE	9
ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE	11
CAPO III – PERSONALE DOCENTE.....	12
CAPO IV – PERSONALE A.T.A.	14
CAPO V – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ATTIVITA’ DIDATTICHE ESTERNE (visite di istruzione)	15
CAPO VI – RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA.....	17
CAPO VII – USO DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI SCOLASTICI.....	19
CAPO VIII – SICUREZZA	20
CAPO IX – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	21

Premessa

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere.

La Scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La vita dell'Istituto è ispirata ai valori di democrazia, di libertà di pensiero, di religione, di espressione, di solidarietà, di partecipazione e di rispetto della persona nella sua individualità e diversità.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Gli alunni, i docenti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono tenuti ad esercitare l'autodisciplina per stabilire, nell'espletamento dei rispettivi ruoli, rapporti corretti, fondati sul rispetto reciproco.

CAPO I – GENERALITA'

Articolo I. Normativa applicabile

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. Il regolamento è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Articolo II. Rappresentanza

Il presente Regolamento è stato redatto con il contributo delle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione.

Articolo III. Formazione degli studenti

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Articolo IV. Patto formativo

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Articolo V. Patto educativo di corresponsabilità

Dal Regolamento è distinto il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal DPR 235/2007 art.3, che è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Al momento dell'iscrizione gli alunni e i genitori sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che prevede la dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto del presente Regolamento.

Articolo VI. Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Articolo VII. Utilizzazione del registro elettronico

Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie. Per poter utilizzare il registro elettronico bisogna disporre di un dispositivo digitale (computer, notebook, netbook, tablet, smartphone, ecc.) collegato ad Internet.

L'applicativo "registro elettronico", viene introdotto per consentire la dematerializzazione e lo snellimento delle procedure, nonché per garantire e promuovere l'accesso all'informazione da parte di studenti e famiglie.

L'I.T.I.S. "S. Cannizzaro" di Collesereno adotta, a partire dall'a.s. 2017/2018, il software della società AXIOS a cui docenti, alunni, famiglie possono accedere tramite appositi link presenti sul sito web di istituto www.itiscannizzarocollesereno.edu.it oppure installando l'apposita applicazione sui dispositivi portatili.

Una applicazione è disponibile sulla rete per l'utilizzazione del software su smartphone e tablet.

Tutte le operazioni relative all'uso dello stesso sono improntate alla tutela della privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo.

Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli alunni (assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note disciplinari), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato a norma di legge.

La titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dal Dirigente scolastico. Il Dirigente Scolastico designa il Responsabile del trattamento dei dati nella persona del Direttore SGA. I docenti sono incaricati del trattamento dati per quanto concerne gli alunni a loro affidati. Le varie categorie di personale sono incaricate del trattamento dati per quanto concerne il rispettivo ambito di competenza.

Il Registro Elettronico è uno strumento che coinvolge l'operato di numerosi ambiti dell'attività dell'Istituto, con il trattamento di dati rilevanti e riservati.

CAPO II – STUDENTI

DIRITTI

Articolo VIII. – Diritto allo studio

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati allo studente, debitamente corretti e classificati, **di norma entro 15 giorni**. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Articolo IX. Diritto all'informazione

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Articolo X. Diritto di espressione

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti).

Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

Articolo XI. Diritto di assemblea

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee così come previsto dalla normativa; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività.

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Articolo XII. Attività Integrative

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.

Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco ha parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa.

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

La scuola organizza anche le attività relative ai Percorsi e le Competenze Trasversali per L'orientamento (PCTO) individuando tra di esse quelle obbligatorie e quelle facoltative; permane il dovere per lo studente di raggiungere il minimo di ore di PCTO previsto dalla normativa in vigore; a prescindere dal raggiungimento del numero minimo di ore i percorsi obbligatori devono comunque essere frequentati.

Articolo XIII. Tutela della persona e privacy

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dalla predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

Articolo XIV. Dimensione interculturale

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

DOVERI

Articolo XV. Comportamento in classe e durante le lezioni

1. Gli alunni sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico e alla frequenza regolare delle lezioni.
2. Gli alunni sono tenuti a non usare in classe il cellulare in ogni sua applicazione e tecnologia, salvo esplicita autorizzazione del docente.
3. Gli alunni sono tenuti a rispettare i compagni favorendo un clima di amicizia e collaborazione in classe, rispettando le diversità culturali e personali presenti nella scuola.
4. Gli alunni sono obbligati a recarsi alle lezioni muniti di tutti i sussidi previsti.
5. Nei laboratori e nei reparti di lavorazione devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza esposte e le raccomandazioni del personale docente e non docente.
6. Nei laboratori è espressamente vietata l'assunzione di cibi e bevande.
7. L'uso durante le lezioni dei servizi igienici deve essere effettuato nei casi di effettiva necessità e comunque sempre singolarmente e per il tempo strettamente necessario.
8. Durante il cambio dell'aula gli studenti sono tenuti a seguire gli itinerari indicati nelle planimetrie poste nei diversi piani. E' vietato recarsi, senza autorizzazione, negli uffici o in altri ambienti della scuola; la vigilanza è comunque affidata al personale ausiliario per il tempo strettamente necessario allo spostamento degli studenti fra un'aula e l'altra.
9. Gli studenti hanno il dovere di rispettare le aule, le suppellettili e le attrezzature loro assegnate di volta in volta e sono tenuti a riconsegnarle nello stesso stato in cui le hanno ricevute.
10. E' obbligatoria la frequenza del 75% delle lezioni e la partecipazione a tutte le attività didattiche integrative curriculari svolte nel contesto del lavoro scolastico.
11. Gli studenti hanno il dovere di partecipare attivamente alle esercitazioni ed alle prove periodiche di evacuazione predisposte dall'Istituto per i casi di emergenza.

12. All'interno della terza ora di lezione è concesso un intervallo di 15 minuti, sotto il controllo del personale docente e non docente di turno. Eventuali modifiche nello svolgimento dell'intervallo dovranno essere deliberate dal Collegio dei Docenti ed approvate dal Consiglio di istituto.
13. E' assolutamente vietato uscire durante l'intervallo dalla scuola.
14. Il preside può, se lo ritiene opportuno per motivi di sicurezza, disporre che l'intervallo si svolga esclusivamente all'interno delle rispettive aule.

PROCEDURE PER ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI - RITARDI E USCITE ANTICIPATE

Articolo XVI. Entrate in ritardo e in seconda ora

1. L'ingresso degli alunni nelle aule è consentito a partire dalle ore 8,05, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Prima di tale orario, non è consentito l'ingresso agli studenti in quanto non è garantita la sorveglianza.
2. L'appello degli studenti è previsto alle ore 8,10 o comunque entro cinque minuti dall'orario previsto di inizio lezioni
3. Gli studenti che arrivano entro le ore 8.20 saranno ammessi in classe dal docente, che avrà cura di segnalare il ritardo sul registro elettronico.
4. Gli studenti che arrivano dopo le 8.20 o comunque oltre i dieci minuti dall'inizio delle lezioni possono essere ammessi in classe a discrezione del docente della prima ora di lezione, ad eccezione di quelli che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dal D.S.
Gli studenti non ammessi in classe dovranno essere affidati al collaboratore scolastico e accompagnati in Vicepresidenza.
5. Gli studenti non ammessi in classe durante la prima ora di lezione, saranno ammessi in classe alle ore 9,10 direttamente dal docente in servizio nella seconda ora che avrà cura di annotare l'ingresso in ritardo sul registro elettronico; in tale caso il ritardo dovrà essere giustificato entro le successive 48 ore come se fosse un'assenza, secondo quanto previsto nella sezione **Giustificazioni** del presente regolamento.
6. Oltre l'inizio della 2^a ora non è ammesso l'ingresso in Istituto salvo casi eccezionali; in tali casi gli alunni potranno accedere in classe solo con autorizzazione scritta del D.S. o dei collaboratori.
7. Il numero massimo di entrate in seconda ora previste per ogni periodo scolastico è pari 4 per il trimestre, 5 per il quadrimestre, e 6 per il pentamestre; superato tale numero, il Coordinatore di Classe avvertirà sia la famiglia che la Vicepresidenza; sarà compito dei Consigli di Classe adottare ulteriori provvedimenti a carattere disciplinare e/o l'abbassamento del voto relativo al comportamento.
8. In ogni caso, a prescindere dal numero di entrate in 2° ora, lo studente minorenni **dovrà obbligatoriamente essere ammesso in classe.**
9. Eventuali deroghe agli orari indicati ai punti precedenti dovranno essere autorizzate dalla Presidenza; la deroga sarà annotata sul registro di classe.
10. I genitori degli alunni minorenni o gli alunni maggiorenni che, per motivi di trasporto o altro, chiederanno alla Presidenza le deroghe di cui al punto precedente dovranno farlo in forma scritta e presentare la richiesta all'Ufficio protocollo.

Articolo XVII. Uscite anticipate

1. Le uscite anticipate possono essere concesse per l'ultima ora di lezione, eccezionalmente 2 ore prima, per motivi documentati (prenotazione visite mediche, etc.)
2. I permessi di uscita anticipata vanno richiesti dalla famiglia o dallo studente entro le ore 9,10 del giorno a cui si riferisce l'uscita, in Vicepresidenza, indicando il nome dell'alunno, la classe frequentata e l'ora di uscita richiesta.
3. Successivamente al ricevimento della comunicazione cartacea, la Vicepresidenza inserirà sul registro elettronico, nella sezione "Autorizzazioni", la richiesta di autorizzazione all'uscita che il genitore dovrà validare attraverso l'utilizzazione dell'apposito pin. Le uscite saranno concesse solo se validate dal genitore richiedente.
4. Le uscite autorizzate dai genitori appariranno sul registro di classe giornaliero nella sezione "Permessi autorizzati"; il docente, a sua volta, annoterà l'avvenuta uscita sul registro di classe giornaliero nella sezione "Alunno".
5. Il numero massimo di uscite anticipate per ogni periodo scolastico è pari a 4 per il trimestre, 5 per il quadrimestre e 6 per il pentamestre; superato tale numero, il Coordinatore di classe avvertirà sia la famiglia che la Vicepresidenza. Sarà compito dei Consigli di classe adottare ulteriori provvedimenti a carattere disciplinare e/o l'abbassamento del voto relativo al comportamento.
6. Non verranno concessi permessi di uscita durante le ore di lezione, nè al di fuori degli orari previsti, salvo casi eccezionali.
7. Per visite mediche programmate al di fuori degli orari consentiti, i permessi di uscita devono essere richiesti il giorno prima o lo stesso giorno della visita, ma obbligatoriamente entro le ore 9,10.

Articolo XVIII. Giustificazioni

1. Il docente della 1^a ora effettua l'appello annotando gli assenti sul registro elettronico e verificando l'avvenuta giustificazione degli alunni assenti o in ritardo nei giorni precedenti. Le assenze vanno giustificate entro due giorni.
2. In particolare per gli alunni minorenni, un'assenza **non giustificata per due giorni di consecutivi** dovrà essere segnalata tempestivamente alla famiglia **il terzo giorno dopo l'assenza**.
3. Si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella trascrizione sul registro elettronico di classe delle assenze, delle entrate in 2° ora e delle uscite anticipate.
4. Anche se la frequenza degli alunni è visibile ai genitori tramite il registro elettronico, i coordinatori di classe dovranno comunque verificare ogni 15 giorni il numero di assenze e entrate in ritardo e segnalare alle famiglie eventuali situazioni problematiche (numero elevato di assenze o entrate in ritardo)

ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Articolo XIX. Norme generali

1. La Scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di Istituto.
2. La Scuola garantisce il diritto di associazione e mette a disposizione locali idonei per l'esercizio di tale diritto.
3. I rappresentanti di classe hanno il diritto di costituirsi in Comitato Studentesco che si riunisce in orario non di lezione, oppure durante le lezioni (max 2 ore mensili) utilizzando il monte ore della assemblea mensile di Istituto.
4. Il Comitato Studentesco è composto dai rappresentanti di classe. L'assemblea d'Istituto e il Comitato Studentesco devono dotarsi di un regolamento per il loro funzionamento.
5. In caso di convocazione del Preside, se un rappresentante è assente, può subentrare un altro alunno della stessa classe.
6. È consentita, previa autorizzazione della Presidenza, l'affissione o la distribuzione all'interno dell'edificio scolastico di manifesti o avvisi che, comunque, devono essere firmati dalle persone od organizzazioni proponenti. Non è consentita, invece, la distribuzione in classe di avvisi di qualsiasi tipo e la distribuzione di materiale a scopi commerciali.
7. Gli studenti hanno il diritto di disporre di spazi all'interno dell'Istituto per attività sportive, culturali, sociali, compatibilmente con il regolare funzionamento della scuola.
8. Le assemblee studentesche possono essere d'Istituto e di classe. Esse costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della crescita e della formazione culturale e civile degli studenti .
9. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti o su richiesta del 20% degli alunni.
10. Nel caso di svolgimento disordinato, l'assemblea di classe viene interrotta dal docente e si riprende lo svolgimento regolare delle lezioni.
11. Durante l'assemblea di classe permane l'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti.
12. Durante l'assemblea di classe agli alunni non è consentito allontanarsi dall'aula se non per il tempo strettamente necessario per recarsi in bagno e con il permesso del docente tenuto alla sorveglianza.
13. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti o dalla maggioranza dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
14. Durante l'assemblea di Istituto la sorveglianza verrà assicurata dal servizio d'ordine del comitato studentesco in collaborazione con la vicepresidenza e la funzione strumentale di supporto agli studenti, la vigilanza dai collaboratori scolastici .
15. Nelle assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti nel campo sociale, culturale, artistico e scientifico. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
16. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (maggio – giugno).
17. La partecipazione allo svolgimento dell'assemblea da parte degli studenti è obbligatoria; essi, in ogni caso, non possono allontanarsi dai locali della scuola prima della conclusione dei lavori della stessa.

CAPO III – PERSONALE DOCENTE

Articolo XIX Norme relative agli obblighi di servizio

I diritti e doveri dei docenti sono regolati dal D.P.R. 417/74 artt. 2 - 61 - 88, dalle norme previste dal D.P.R. n°399 del 23/8/88, dal D.P.R. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle vigenti disposizioni del C.C.N.L..

In particolare i docenti, nel rispetto dell'orario di servizio, hanno la responsabilità della vigilanza secondo quanto sancito dall'art. 2048 del Codice Civile. La vigilanza sugli alunni deve essere continua, scrupolosa, attenta. Durante il periodo delle lezioni il docente non deve mai allontanarsi dall'aula lasciando la classe incustodita. Nei casi eccezionali e di emergenza che impongano l'allontanamento, il docente provvederà comunque ad affidare la classe alla momentanea vigilanza di un collaboratore scolastico o, in caso di mancata disponibilità, di un docente della classe attigua

Durante l'intervallo della ricreazione, che rientra a tutti gli effetti nell'orario di prestazione del servizio, i docenti svolgeranno i compiti di vigilanza secondo istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico tramite apposita direttiva. La direttiva dovrà tenere conto delle modalità di svolgimento della ricreazione e dovrà assicurare la vigilanza in tutti gli ambienti accessibili agli studenti.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi (art.29 c.5 CCNL 2006/09).

Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro digitale personale e di classe.

I docenti sono tenuti alla lettura di tutte le comunicazioni destinate alla classe e segnalate dal sistema come "da leggere", registrando poi l'avvenuta lettura.

Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa (CM n. 197/95). Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell'anno scolastico decisa dal Collegio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi didattici e formativi prefissati.

Il docente deve, al termine di ogni prova, comunicare esplicitamente il voto, il giudizio e le eventuali strategie per migliorare l'apprendimento; le prove scritte, sia sommative che formative, devono essere riportate allo studente di norma entro 15 giorni, debitamente corrette e classificate.

I docenti sono tenuti a mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, rapporti di comunicazione, collaborazione ed intervento per migliorare l'efficacia del processo di apprendimento e di formazione;

Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del D.S., collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la realizzazione del P.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio Docenti.

Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture scolastiche, delle aule e dei laboratori che alla fine delle lezioni devono essere lasciati in buono stato.

Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe ha il compito di vigilare, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento, nonché l'osservanza delle regole democratiche e del confronto civile. Tale vigilanza avverrà, di norma, rimanendo nelle immediate vicinanze dell'aula, ma, ove se ne ravvisi la necessità, il docente può rimanere in classe.

Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente.

È fatto divieto ai docenti di usare il cellulare durante lo svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali.

Il docente deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative alla propria funzione.

Tutte le comunicazioni interne dirette al Personale Docente saranno pubblicate sul sito di Istituto. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

CAPO IV – PERSONALE A.T.A.

Articolo XX Funzioni e mansioni fondamentali

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) svolge le mansioni previste dagli artt. 44-62 del C.C.N.L. 2006-2009, connesse alle attività dell'istituzione scolastica, in spirito di costante collaborazione con il Dirigente Scolastico e il personale docente, secondo i rispettivi profili professionali.

Per quanto attiene ai diritti e ai doveri del personale A.T.A., si rinvia alla vigente normativa in materia e a quanto indicato dai dispositivi contrattuali.

Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto rigoroso dell'orario di servizio e degli obiettivi di efficienza e di efficacia prefissati.

Il personale tecnico collabora con i docenti nella preparazione delle esercitazioni didattiche e cura che le attrezzature didattico-scientifiche siano in ordine e pronte all'uso, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni.

Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali, svolge opera di vigilanza ai piani ed in portineria secondo l'ordine di servizio impartito dal D.S.G.A. sulla base delle direttive del D.S. In particolare al Personale della portineria spetta l'obbligo di non permettere ad alcun estraneo di accedere agli ambienti destinati all'attività didattica, se non autorizzato, e di far, inoltre, rispettare ai genitori gli orari e le scadenze dei colloqui con i Docenti.

Tutte le comunicazioni interne dirette al Personale ATA saranno pubblicate sul sito di Istituto. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

CAPO V – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ATTIVITA’ DIDATTICHE ESTERNE (visite di istruzione)

Articolo XXI Premessa

L’Istituzione scolastica garantisce le condizioni per il raggiungimento delle finalità educative e degli obiettivi formativi espressi nel POFT anche attraverso esperienze di ampliamento dell’offerta formativa come visite guidate e viaggi di istruzione. Tali attività sono, quindi, da ritenersi occasione formativa e di apprendimento che consente agli studenti di allargare i propri orizzonti culturali e di sensibilizzarsi alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e storico. Le visite e i viaggi di istruzione non rappresentano, pertanto, un’interruzione dell’attività didattica, ma si collocano integralmente all’interno di essa.

Articolo XXII Norme generali

1. Il Consiglio di istituto fornisce i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle visite guidate e ai viaggi di istruzione (percentuale minima di partecipanti della classe, durata in funzione dell’anno di corso, tipo di destinazione in Italia o all’estero, etc.). Tali criteri saranno formalizzati in apposita delibera.
2. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono avere valide motivazioni e contenuti culturali e vanno programmati e approvati dai Consigli di classe, nel quadro delle scelte, dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dal Collegio dei Docenti in ottobre.
3. Qualora la visita riguardi contemporaneamente più classi dell’istituto, i Consigli di Classe, che si riuniscono all’inizio dell’anno scolastico, individuano un docente referente della visita che curerà l’armonizzazione delle varie proposte e si occuperà direttamente, unitamente all’Ufficio Tecnico e al DSGA o a un suo delegato, per gli aspetti amministrativo contabili dell’organizzazione indicando gli accompagnatori necessari e i loro supplenti, la partecipazione degli studenti con necessità particolari, etc.
4. Gli incaricati dell’organizzazione della visita con il supporto dell’Ufficio Tecnico e gli Uffici dell’Amministrazione, attiveranno le procedure per la scelta delle ditte fornitrici del servizio.
5. Qualora la visita riguardi una sola classe, sarà il docente proponente del Consiglio di Classe ad occuparsi di quanto descritto precedentemente.
6. Il Cdi potrà valutare le situazioni degli alunni con difficoltà economica e disporre eventuali aiuti economici da parte della scuola.
Nell’anno scolastico è ammesso un solo viaggio di istruzione, mentre per le visite guidate sono ammesse più iniziative purché validamente motivate e previste dalla programmazione collegiale dei Consigli di classe. I viaggi di istruzione dovranno essere organizzati in modo tale da consentire la partecipazione di classi omogenee per fasce di età.

7. Le attività sportive esterne alla scuola sono assimilate nella durata, nelle procedure di autorizzazione e di garanzia per i mezzi usati, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
8. Le visite guidate e le uscite per attività didattiche esterne vanno intese entrambe come lezioni svolte fuori dalla scuola. Esse possono avere la durata massima di un giorno oppure di una parte di esso. Devono avere finalità didattiche ed essere proposte dal docente della materia interessata nella programmazione annuale presentata al Consiglio di Classe. Il docente proponente è necessariamente uno degli accompagnatori.

Articolo XXIII Doveri degli studenti durante le visite

Gli studenti saranno responsabili per i danni provocati in occasione delle attività svolte all'esterno della scuola. Il Consiglio di Classe può decidere l'esclusione della classe o di singoli studenti dalle iniziative dell'anno in corso o dell'anno successivo in casi debitamente motivati.

Gli alunni che non partecipano al viaggio devono essere presenti regolarmente alle lezioni che si possono svolgere anche per classi accorpate.

I docenti non accompagnatori saranno utilizzati secondo il loro orario di servizio per la sostituzione di colleghi assenti o per altre attività legate al POFT.

Nei casi di rinuncia, gli studenti sono assoggettati al pagamento di una penale, secondo le norme stabilite dalle singole agenzie.

Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, sia in Italia che all'estero, gli studenti debbono tenere un atteggiamento corretto, in sintonia con quanto indicato dagli insegnanti accompagnatori e dal programma della visita, oltre che dal Regolamento che rimane valido anche per le attività svolte al di fuori delle mura scolastiche. Ciascun docente è delegato dal Capo d'istituto ad intervenire riguardo a forme scorrette di comportamento per ristabilire il rispetto delle regole. Al rientro in sede si procederà all'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare. Nel caso di infrazioni gravi l'insegnante delegato può disporre l'immediato rientro in sede del/della responsabile.

Articolo XXIV Doveri degli accompagnatori

La partecipazione ai viaggi di istruzione, secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali, è limitata agli studenti, ai docenti accompagnatori, al Capo d'Istituto e ai genitori ed è su base volontaria.

Gli accompagnatori devono essere insegnanti della classe, solo eccezionalmente potranno essere ammesse deroghe. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori nel medesimo anno scolastico.

I docenti accompagnatori, dopo l'approvazione della proposta da parte dei Consigli di classe, prenderanno accordi con la Commissione Gite o con i responsabili dell'iniziativa per la definizione di tutti gli aspetti organizzativi. Prima della partenza i docenti accompagnatori dovranno munirsi degli elenchi dei partecipanti firmati dal DS e della relativa nomina.

CAPO VI – RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

Articolo XXV Rapporti scuola famiglia

1. I genitori hanno diritto a partecipare all'attività dell'Istituto, indipendentemente dalla maggiore età dei figli studenti. Questo diritto è riconosciuto esplicitamente dalla legge come diritto a partecipare alle elezioni scolastiche, anche quando i figli sono maggiorenni, e come diritto di firmare le pagelle scolastiche con i risultati quadrimestrali e le schede informative.
2. Il Contratto formativo è lo strumento previsto dalla Carta dei servizi dell'Istituto per permettere allo studente e alle famiglie di conoscere le finalità, i tempi di sviluppo, le metodologie, i contenuti programmatici delle singole discipline.
3. Gli studenti e i genitori hanno il diritto di chiedere informazioni ai Docenti o alla Presidenza dell'Istituto in merito:
 - ai giudizi riportati nelle prove scritte ed orali,
 - all'andamento didattico e disciplinare,
 - ai giudizi finaliLe informazioni richieste da altri componenti il nucleo familiare sono subordinate al consenso da parte dei genitori interessati.
4. Eventuali colloqui possono essere richiesti dai docenti o dall'Istituto per informare direttamente i genitori dei problemi riguardanti il profitto o la condotta.
5. Qualora gli studenti siano affetti da patologie che necessitano di particolari cautele, i genitori devono informare la Presidenza che, in via riservata, avvertirà i Docenti della classe interessata.
6. Il rapporto con le famiglie si esplica attraverso colloqui per appuntamento (prenotazione tramite registro elettronico) e ricevimenti generali.
7. I docenti all'inizio dell'anno scolastico stabiliscono, sulla base del proprio orario, i periodi da dedicare ai colloqui con i genitori i quali potranno prendere visione delle modalità di ricevimento e fissare l'appuntamento tramite il registro elettronico, nella sezione "Colloqui".
8. I colloqui iniziano indicativamente nel mese di ottobre e terminano nel mese di maggio (un mese prima del termine delle lezioni).
9. I ricevimenti generali, in numero non inferiore a due, si svolgono in orario pomeridiano.
10. La comunicazione ufficiale del profitto e dei voti avviene per mezzo della Pagella Scolastica che i genitori potranno visionare, tramite il registro elettronico, nei giorni immediatamente successivi lo scrutinio.
Durante l'anno scolastico solo per gli alunni con gravi e diffuse insufficienze, verrà consegnata alle famiglie una scheda informativa sull'andamento scolastico degli alunni.
11. Le comunicazioni tra Scuola e Famiglia avvengono per circolari che saranno notificate attraverso il registro elettronico di classe. Sarà cura dei docenti in servizio visualizzare la comunicazione, leggerla agli alunni e registrarne l'avvenuta lettura. Le circolari, inoltre, vengono pubblicate sul sito della scuola (abolizione di qualsiasi copia cartacea).

12. La pubblicazione degli atti decisionali degli organi collegiali avviene nelle forme di legge mediante affissione all'albo. I genitori possono chiedere informazioni ed avere copia degli atti nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

In base alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi quelli degli elaborati scritti, degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso. Il rilascio dei documenti avviene entro 30 giorni dalla richiesta, la visione entro 3 giorni.

CAPO VII – USO DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI SCOLASTICI

Articolo XXVI Accesso all'Istituto

1. L'accesso di estranei, sia adulti che studenti appartenenti ad altri istituti, non è consentito se non previa autorizzazione degli organi competenti. Gli estranei riconosciuti come tali all'interno dell'Istituto sono invitati a presentare le proprie generalità ed avvertiti che un nuovo ingresso non autorizzato potrà comportare la denuncia all'autorità di P.S.
2. Le scale di sicurezza esterna devono servire esclusivamente quali via di fuga in caso di emergenza e pertanto ne è vietato l'uso quando non esiste situazione di pericolo. L'uso dell'ascensore è riservato, per ragioni di sicurezza e per limitare le spese di manutenzione, solo al personale autorizzato ed agli studenti che abbiano problemi di mobilità.
3. L'uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca è finalizzato a soddisfare esigenze didattiche, pedagogiche e culturali degli studenti di tutte le classi. Gli spazi della scuola possono essere utilizzati, compatibilmente con l'attività scolastica, da docenti, studenti e genitori, con la partecipazione anche di persone esterne, nelle ore pomeridiane, per riunioni riguardanti problematiche scolastiche, sindacali, sociali e culturali. I fruitori degli spazi sono tenuti a farne un uso corretto e sono responsabili, in solido, di eventuali danni provocati all'ambiente, agli arredi, alle attrezzature. La concessione per la fruizione degli spazi è autorizzata, su richiesta scritta degli interessati e nei limiti della normativa vigente, dal capo d'istituto che, a sua discrezione, può revocare la concessione. Le risorse tecnologiche di cui dispone la scuola possono essere utilizzate da docenti ed alunni per la realizzazione di attività relative a progetti o anche ad attività extra-scolastiche purché regolarmente deliberate e comprese nel POFT.

CAPO VIII – SICUREZZA

Articolo XXVII Norme generali

Il Dirigente Scolastico, con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ad inizio di ogni anno, predispone o aggiorna:

- a) il documento di valutazione dei rischi con indicazioni per l'eliminazione e/o riduzione dei medesimi;
- b) il piano di evacuazione e le norme di comportamento in situazioni di emergenza.

E' costituita annualmente una commissione per la sicurezza, che risulta composta nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e della vigente normativa sindacale.

Nel corso di ogni anno scolastico devono essere previste iniziative di informazione e formazione per la componente docente e non docente e/o per quella studentesca, finalizzate all'acquisizione di un'adeguata "cultura della sicurezza".

In caso di emergenza gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento adeguato ai procedimenti previsti dal Piano di evacuazione dell'Istituto e a mantenere le proprie postazioni all'esterno dell'edificio scolastico, sotto la vigilanza dei rispettivi docenti in attesa di essere prelevati dai propri genitori.

Nei diversi piani sono opportunamente collocate le planimetrie con le indicazioni delle vie di fuga nonché dei luoghi sicuri in cui possono trovare rifugio gli occupanti della scuola (cortili interni o esterni, ecc.).

La scuola organizza, durante l'anno scolastico, di norma due prove di evacuazione cui sono tenuti a partecipare tutti, al fine di acquisire conoscenza delle operazioni da compiere in situazioni di emergenza.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto obbligo per tutta la popolazione scolastica osservare le norme e rispettare le disposizioni sulla sicurezza.

CAPO IX – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo XXVIII Norme generali

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

Articolo XXIX Rispetto delle regole

Gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo.
- ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro.
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.
- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- a deporre i rifiuti differenziati negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Articolo XXX Responsabilità Disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Articolo XXXI Norme, infrazioni disciplinari e sanzioni

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano ed è sempre offerta

la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Per attività in favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nell'Istituzione scolastica, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:

- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori dell'Istituzione scolastica;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- attività di ricerca e di produzione di elaborati.

Le attività in favore della comunità scolastica nelle quali si delibera la conversione delle sanzioni sono individuate dal Dirigente scolastico nel rispetto dei principi dettati dallo statuto degli studenti e delle studentesse, nell'ambito delle attività discusse e valutate periodicamente dal Collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto e sulla base delle indicazioni dell'organo che ha irrogato la sanzione (Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto).

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nelle tabelle di seguito indica

TABELLA A - Infrazioni disciplinari NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	QUANDO scatta la sanzione	Tipo di sanzione	Chi accerta	Procedure
<p>FREQUENZA REGOLARE</p> <p>• "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - n° assenze elevato - n° assenze ingiustificate - n° ritardi oltre l'orario consentito - n° ingressi posticipati oltre il consentito - n° uscite anticipate oltre il consentito 	<ul style="list-style-type: none"> - Dopo 10 volte per trimestre, 15 per quadrimestre, 20 per pentamestre - dopo 3 volte - dopo 5 volte per trimestre, 6 per quadrimestre, 8 per pentamestre - dopo 4 volte per trimestre, 5 per quadrimestre, 6 per pentamestre - dopo 4 volte per trimestre, 5 per quadrimestre, 6 per pentamestre 	<p>Incidenza negativa sul voto di condotta.</p> <p>La graduazione del voto avverrà sulla base del numero di infrazioni.</p>	<p>Coordinatore di classe o docente del Consiglio di classe</p>	<p>Comunicazione al coordinatore di classe</p>
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>"comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • atteggiamenti offensivi (atti o parole) nei confronti di altri studenti • azioni di disturbo nello svolgimento delle lezioni • non rispetto del materiale altrui • uso non autorizzato del cellulare o altri mezzi elettronici 	<ul style="list-style-type: none"> Tutti dopo 2 volte (a seguito di nota scritta sul registro) Tutti dopo 5 volte (a seguito di nota scritta sul registro) Tutti dopo 10 volte (a seguito di nota scritta sul registro) 	<p>Abbassamento voto di condotta</p> <p>Provvedimento disciplinare con ammonizione scritta e abbassamento del voto di condotta</p> <p>Provvedimento disciplinare con sospensione da 1 a 3 giorni e abbassamento del voto di condotta</p>	<p>Coordinatore di classe o docente della classe</p>	<p>Analisi delle note scritte sul registro e comunicazione allo scrutinio</p> <p>Comunicazione al DS</p> <p>Convocazione Consiglio di Classe disciplinare</p>

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	QUANDO scatta la sanzione	Tipo di sanzione	Chi accerta	Procedure
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"	<ul style="list-style-type: none"> violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati lanci di oggetti non contundenti 	Per tutti sanzione immediata Tutti dopo 3 volte (a seguito di nota scritta sul registro) Tutti dopo 5 volte (a seguito di nota scritta sul registro)	Provvedimento disciplinare con ammonizione scritta Provvedimento disciplinare con sospensione da 1 a 2 giorni Provvedimento disciplinare con sospensione da 3 a 5 giorni	Docente della classe Coordinatore di classe o docente della classe Coordinatore di classe o docente della classe	Comunicazione al DS Convocazione Consiglio di Classe disciplinare Convocazione Consiglio di Classe disciplinare
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	<ul style="list-style-type: none"> aule e spazi lasciati in condizioni di disordine o sporcizia tali da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive danneggiamento involontario di materiali e spazi della scuola 	Per tutti sanzione immediata Tutti dopo 3 volte (a seguito di nota scritta sul registro) Tutti dopo 5 volte (a seguito di nota scritta sul registro)	Provvedimento disciplinare con ammonizione scritta Provvedimento disciplinare con sospensione da 1 a 2 giorni Provvedimento disciplinare con sospensione da 3 a 5 giorni	Docente della classe o personale non docente Coordinatore di classe	Comunicazione al DS Convocazione Consiglio di Classe Disciplinare Convocazione Consiglio di Classe Disciplinare

TABELLA B - Infrazioni disciplinari GRAVI INDIVIDUALI sanzionabili anche pecuniariamente

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi	QUANDO scatta la sanzione	Tipo di sanzione	CHI accerta	Procedure
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	<ul style="list-style-type: none"> ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 	Per tutti subito	Provvedimento disciplinare con sospensione da 1 a 5 giorni Provvedimento disciplinare con sospensione da 6 a 15 giorni	Docente della classe	Convocazione Consiglio di Classe disciplinare Convocazione Consiglio di Istituto
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati introduzione nella scuola di alcoolici e/o droghe 	Per tutti subito	Provvedimento disciplinare con sospensione da 1 a 5 giorni Provvedimento disciplinare con sospensione da 6 a 15 giorni	Docente della classe	Convocazione Consiglio di Classe disciplinare Convocazione Consiglio di Istituto
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> furto lancio di oggetti contundenti danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre...) infrazioni non gravi (TABELLA A) che si ripetono dopo sanzioni già applicate 	Per tutti subito	Provvedimento disciplinare con sospensione da 1 a 5 giorni Provvedimento disciplinare con sospensione da 6 a 15 giorni Rimborso da parte della famiglia delle opere sostenute dalla scuola per la riparazione del danno, incluse le spese di manodopera valutate forfettariamente.	Docente della classe	Convocazione Consiglio di Classe disciplinare Convocazione Consiglio di Istituto Dirigente Scolastico: comunicazione alla famiglia con richiesta di versamento su C.C. della scuola

TABELLA C - Infrazioni disciplinari NON GRAVI, SANZIONABILI PECUNIARIAMENTE ("MULTA")

N.b: Alla multa può essere associato un procedimento disciplinare secondo quanto stabilito nelle precedenti tabelle

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTEMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	QUANDO scatta la sanzione	Tipo di sanzione	CHI accerta	Procedure
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> • infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola 	ALL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	<p>Multa per alunni maggiorenni (secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge)</p> <p>Ammonizione scritta alla prima infrazione</p> <p>Sospensione da 1 a 5 giorni a partire dalla seconda infrazione in poi, in base al numero di reiterazioni della violazione</p>	chi è abilitato a emettere tali sanzioni	<p>Emissione immediata del verbale e contestazione di addebito. Devono ovviamente venire sanzionati tutti i trasgressori (non solo gli studenti, ma anche il personale docente e non docente) con modalità che tengano conto del diverso stato giuridico e dei diversi ruoli di responsabilità ricoperti all'interno dell'istituzione.</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Convocazione Consiglio di Classe disciplinare</p>
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> • danneggiamenti permanenti o temporanei di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza • aule e spazi lasciati in condizioni di eccessivo disordine o sporczia tali da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive 	ALL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	<p>Rimborso da parte della famiglia delle spese sostenute dalla scuola per la riparazione del danno, incluse le spese di manodopera valutate forfettariamente</p> <p>Qualora dall'istruttoria dei fatti non sia possibile risalire alla responsabilità individuale dell'accaduto ma tale responsabilità sia sicuramente imputabile alla classe, le spese verranno equamente ripartite tra i componenti della classe stessa</p>	Docente della classe o docente dell'ora successiva o personale non docente.	Comunicazione alla famiglia (o alle famiglie)

Articolo XXXII Voto di comportamento

L'assegnazione del voto di comportamento, deliberata dai singoli Consigli di Classe secondo la griglia di valutazione inserita nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, terrà conto delle sanzioni o note disciplinari descritte nelle tabelle di cui all'articolo precedente.

Articolo XXXIII Ricorso contro le sanzioni disciplinari

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, ai sensi dell'Art. 5 del DPR 249/98 come modificato dall'art. 2 del DPR 235/07.
2. L'Organo di Garanzia di cui al precedente articolo, è presieduto dal Dirigente Scolastico, che ne fa parte integrante, ed è costituito inoltre da uno studente, un genitore e due docenti, eletti separatamente dalle rispettive componenti del Consiglio di Istituto, con la possibilità di designare persone non appartenenti al Consiglio. Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso il Presidente convoca l'Organo di Garanzia con 5 giorni d'anticipo (salvo casi eccezionali debitamente motivati). Nel tempo che precede la riunione, il Presidente deve acquisire tutte le informazioni utili ad una conoscenza analitica del fatto ed invitare lo studente a comparire davanti all'Organo di Garanzia per esporre le proprie ragioni e presentare eventuali testimonianze a suo favore.
3. L'Organo di Garanzia decide a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'astensione non influisce nel conteggio. La decisione potrà confermare, revocare o ridurre la sanzione irrogata e potrà, altresì, deliberare la permuta della sanzione con attività a favore della comunità scolastica. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. In caso di incompatibilità (ad es. decisioni che coinvolgano i membri dell'Organo stesso o loro parenti) il Presidente richiederà alla rispettiva componente in CdI la nomina di un membro supplente. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono comunicate in forma scritta allo studente e vengono allegate agli atti del procedimento disciplinare.